

Fondazione di previdenza per il personale della Planzer Transport SA (PVSP)

Promemoria: prestazione d'uscita; piano di base e piano dei dirigenti

Questo promemoria la informa sulle disposizioni legali, rispettivamente regolamentari, che regolano l'uscita dal piano di base e/o dal piano dei dirigenti della cassa pensione. Di seguito saranno elencate le diverse caratteristiche.

1. Uscita dalla PVSP; diritto alla prestazione d'uscita

In seguito allo scioglimento del contratto di lavoro, la persona assicurata esce dalla PVSP. Se le è stato costituito un avere di vecchiaia (di regola dai 25 anni fino a 65 anni), allora acquisisce il diritto alla prestazione d'uscita (prestazione di libero passaggio). Se la persona assicurata cambia filiale oppure ditta all'interno del Gruppo Planzer, in questo caso rimane assicurata nella PVSP. La persona assicurata che al momento dell'uscita è inabile al lavoro non ha diritto alla prestazione d'uscita ma semmai allo stipendio dovuto contrattualmente, rispettivamente alle indennità giornaliere per perdita di guadagno. Qualora la persona sia di nuovo abile al lavoro, il diritto alla prestazione d'uscita è ripristinato. La persona assicurata che ha raggiunto l'età di pensionamento ha diritto alle prestazioni di vecchiaia (cfr. promemoria «prestazioni di vecchiaia»).

2. Data d'uscita

L'uscita avviene alla stessa data di scioglimento legale del contratto di lavoro, di regola alla fine di un mese. Questo significa che il diritto a vacanze oppure a ore supplementari è contabilizzato. Se l'assicurato uscente non è assicurato in una nuova cassa pensione, la copertura previdenziale si protrae ancora per un mese dalla fine dell'appartenenza.

3. Importo della prestazione d'uscita

A ogni uscita in cui sorge il diritto a una prestazione d'uscita, la PVSP deve, in base alla legge e al regolamento, eseguire tre calcoli; la persona assicurata ha diritto all'importo più elevato (cfr. conteggio d'uscita). Di regola, la prestazione d'uscita è composta dalla somma degli accrediti di vecchiaia, i quali sono stati finanziati dal datore di lavoro e dai dipendenti, più gli interessi per tutto il periodo di affiliazione. I contributi di rischio non fanno parte della prestazione d'uscita. In oltre sono contabilizzate le prestazioni d'uscita apportate da istituzioni di previdenza precedenti ed eventuali acquisti effettuati, come pure rimborsi di prelievi anticipati PPA e acquisti in seguito a divorzio. Per contro, i prelievi anticipati PPA e le cessioni in seguito a divorzio riducono la prestazione d'uscita.

4. Utilizzo della prestazione d'uscita

Se la persona uscente ha un nuovo impiego e il nuovo datore di lavoro dispone di una cassa pensione, la prestazione d'uscita deve essere versata alla nuova istituzione di previdenza. La persona uscente che lascia definitivamente la Svizzera e il Principato del Lichtenstein (con la notifica ufficiale relativa alla dichiarazione di partenza) ha diritto a un versamento in contanti come segue:

In caso di trasferimento in un paese al di fuori dell'UE oppure EFTA lei ha diritto alla prestazione d'uscita completa. Per contro, se si trasferisce in un paese UE oppure EFTA ed è soggetta all'assicurazione sociale obbligatoria, lei riceve in contanti solo la parte sovraobbligatoria della prestazione d'uscita. Per la parte obbligatoria LPP della prestazione d'uscita deve aprire un conto di libero passaggio oppure stipulare una polizza di libero passaggio. Un versamento in contanti è anche possibile, qualora inizi un'attività lavorativa indipendente come attività principale oppure se la prestazione d'uscita è inferiore ai contributi personali annui. Per i pagamenti in contanti, la persona assicurata sposata ha bisogno del consenso scritto del coniuge.

Se le due possibilità menzionate non sono possibili, la persona uscente può aprire un conto di libero passaggio oppure stipulare una polizza di libero passaggio.

Se la PVSP non riceve le istruzioni in merito all'utilizzo della prestazione d'uscita, allora verserà la prestazione d'uscita all'Istituto collettore LPP, al più presto sei mesi e al più tardi 24 mesi dopo l'uscita.